



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

Scheda informativa - 01 gennaio 2004

#### **Che cosa è**

La notificazione è una dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o privato rende nota al Garante per la protezione dei dati personali l'esistenza di un'attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali, svolta quale autonomo titolare del trattamento.

#### **A chi è trasmessa**

Al Garante, tramite questo sito e utilizzando la procedura indicata nelle istruzioni.

#### **In quale momento si presenta**

Per le attività di trattamento dei dati che non esistevano prima del 1° gennaio 2004, la notificazione va effettuata prima che inizi il trattamento medesimo.

Per le attività che erano già in essere prima del 1° gennaio 2004, la notificazione si può effettuare entro il 30 aprile 2004.

#### **Quante volte si notifica**

Una sola volta, indipendentemente dalla durata, dal tipo e dal numero delle operazioni di trattamento, sia che si effettui un solo trattamento, sia che si curino più attività di trattamento con finalità correlate tra loro.

#### **Che cosa riguarda**

La notificazione riguarda l'attività di trattamento di dati personali (a volte solo se registrati in banche dati o archivi indicati dalla legge o dal Garante), ma non una banca dati o un archivio in quanto tale.

Può aversi, infatti, un trattamento anche se materialmente i dati non sono organizzati in una banca dati.

#### **Come si trasmette**

Come già detto, solo per via telematica tramite questo sito, anche con la collaborazione di eventuali intermediari autorizzati.

#### **Va ripetuta?**

No. Una nuova notificazione è richiesta solo: a) prima che cessi definitivamente l'attività di trattamento; b) oppure prima che si apportino al trattamento alcune modifiche agli elementi da indicare nella notificazione.

#### **Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2004**

A partire da tale data sono tenuti a notificare solo alcuni soggetti, ossia solo i titolari che effettuano una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice (la precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l'obbligo di effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata).

Il Garante potrà individuare, con un proprio provvedimento, nell'ambito dei trattamenti che devono essere notificati, alcuni trattamenti che presentano minori rischi per i diritti degli interessati e che possono pertanto essere esonerati dalla notificazione; potrà, al contrario, anche indicare altri trattamenti al momento non indicati espressamente dalla legge, che dovranno essere notificati.

#### **È possibile una notificazione distinta se si trasferiscono dati all'estero?**

No. Se si trasferiscono dati all'estero, la circostanza va indicata nella stessa, unica notificazione che riguarda questi dati.

#### **Quale uso viene fatto della notificazione?**

Le notificazioni sono inserite in un registro pubblico che sarà consultabile gratuitamente da tutti *on-line*.

Il cittadino può così acquisire notizie e può utilizzarle per le finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (ad esempio, per esercitare il diritto di accesso ai dati o altri diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali).

Mediante il registro saranno effettuati controlli sui trattamenti oggetto di notificazione, verificando le notizie in essa contenute.

**A quale obbligo è soggetto chi non deve notificare?**

Il titolare che non è tenuto alla notificazione deve comunque fornire le notizie contenute nel modello di notificazione a chi ne fa richiesta (nell'esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti riconosciuti all'interessato), a meno che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

**Nel registro dei trattamenti ci sono i nomi delle persone cui si riferiscono i dati?**

No. Tuttavia, le notizie accessibili mediante la consultazione del registro permettono di capire che tipo di dati sono trattati.

**Cosa accade se si omette la notificazione o la si presenta in ritardo o incompleta?**

Il titolare è punito con una sanzione pecuniaria (da diecimila euro a sessantamila euro) e con la pena accessoria della pubblicazione dell'ordinanza che applica la sanzione stessa in uno o più giornali, per intero o per estratto.

**Cosa accade se nella notificazione ci sono notizie non veritiere?**

La falsa dichiarazione è un reato, punito con la reclusione (da sei mesi a tre anni e salvo che il fatto configuri un reato più grave).

[stampa](#)

[chiudi](#)